

# Assegno per il Nucleo Familiare - ANF (Dipendenti privati)

[Aggiungi ai preferiti](#)

Il servizio consente di richiedere una prestazione economica per nuclei familiari di lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo.

[Utilizza il servizio](#)

## Rivolto a:

**Categorie** Dipendenti privati- Patronati

**Cassa di appartenenza** -

**Età** -

Il servizio è presente anche in

[Accesso ai servizi per patronati](#)

**Publicazione:** 3 aprile 2017

**Ultimo aggiornamento:** 21 aprile 2023

## Cos'è

L'**Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)** è una **prestazione economica** erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di **lavoratori**, dei titolari delle **pensioni** e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

## A chi è rivolto

L'ANF spetta a:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
- titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio).

[Leggi di più](#) ✓

## Come funziona

### DECORRENZA E DURATA

Il diritto decorre **dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione**, nel corso del quale si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli).

[Leggi di più](#) ✓

## Domanda

### REQUISITI

A partire dal **1° marzo 2022**, l'Assegno per il Nucleo Familiare, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, è abrogato (articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230).

## Altre informazioni

La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988. Il riepilogo e il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella [circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12](#).

[Leggi di più](#) ✓

## Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

[Leggi di più](#) ✓

[Utilizza il servizio](#)